



Sent. n. 99/2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8977 del registro di segreteria, depositato in data 25 settembre 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti del sig. MONTAGNA Paolo Luigi Antonio, nato a Matera il 11/10/1971 - C.F. MNTPLG71R11F052J, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio ivi indicato, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva B&B "Radogna Camp", operante nel comune Matera, il termine per la presentazione del conto giudiziale.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott. Adamo Nicola Pepe;
premesse in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice

monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 28/2023 del 19/10/2023, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto per l'esercizio finanziario 2019.

Con comunicazione del 22/1/2024, il comune di Matera trasmetteva alcuni conti giudiziali parificati, tra i quali quello relativo al presente giudizio.

Con istanza depositata in data 27/09/2024 il P.M. chiedeva che venisse fissata *«...l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto riferito dal comune di Matera, dichiarare la cessazione della materia del contendere»*.

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione

Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, il conto relativo all'anno 2019 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 28/2023.

Pertanto, viste le richieste del P.M., questo Giudice deve conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere del giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr.: Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice Unico
f.to digitalmente
Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo